

L'imperialismo romano, i diritti dei vinti, il diritto feziale. Qualche riflessione

MARIA GRAZIA MARCELLO



Catone il Censore nel celebre discorso in favore dei Rodiesi riconosce il diritto degli altri popoli a difendere la propria libertà e il proprio interesse ed a combattere il pericolo di un assoluto predominio romano, che permetta ai Romani di trattare gli altri popoli a proprio arbitrio¹:

Atque ego quidem arbitror Rodienses noluisse non ita depugnare uti depugnatum est, neque regem Persen vinci. Sed non Rhodienses modo id noluere, sed multos populos atque multas nationes idem noluisse arbitror atque haut scio an partim eorum fuerint, qui non nostrae contumeliae causa id noluerint evenire; sed enim id metuere, si nemo esset homo, quem vereremur, quidquid luberet, faceremus, ne sub solo imperio nostro in servitute nostra essent. Libertatis suae causa in ea sententia fuisse arbitror. (Catone, fr. 164 Malcovati = Aulo Gellio VI 3, 16)

“Io davvero ritengo che i Rodiesi non volessero combattere così aspramente come poi si combatté, né che il re Perse venisse vinto. Ma credo che non erano solo i Rodiesi a non volerlo, erano anche molti altri popoli e nazioni, e non so se ci fossero di essi una parte, che non volessero che ciò capitasse per una nostra offesa; ma temevano che se non avessimo avuto più nessuno da temere e di conseguenza ci fossimo trovati nella condizione di poter fare tutto ciò che ci piaceva, loro sarebbero stati sotto il nostro esclusivo dominio, come nostri schiavi. Io penso dunque che abbiano assunto quella posizione per amore della propria libertà”.

In questo passo si sottolinea la predisposizione del popolo romano ad ascoltare «le voci del mondo oppresso, le ritiene a volte degne di rispetto o almeno degne di essere tramandate ai posteri»²: in questo caso Catone si sofferma sul popolo dei Rodiesi perché ritiene che hanno qualità che il popolo romano apprezza, cioè l'amor di patria. Ma i Romani ascoltano le voci del mondo oppresso anche per risolvere i problemi che persistono in casa propria come è testimoniato dallo stesso Catone sempre nel discorso in favore dei Rodiesi:

Advorsae res edomant et docent, quid opus siet facto, secundae res laetitia transvorsum trudere solent a recte consulendo atque intellegendo (Catone fr. 163 Malcovati = Aulo Gellio VI 3, 14).

“Le avversità frenano e mostrano ciò che è necessario fare, le situazioni favorevoli a causa dell'esultanza sono solite traviarci dalla corretta valutazione e deliberazione.”

Insuper profitetur Rhodienses, qui accusabantur, quod adversus populum Romanum regi magis cupierint faverintque, id eos cupisse atque fuisse utilitatis suae gratia, ne Romani Perse quoque rege victo ad superbiam ferociamque et inmodicum modum insolescerent (Catone fr. 164 Malcovati = Aulo Gellio VI 3, 15).

“Egli afferma inoltre che i Rodiesi, accusati di aver preferito e favorito il re contro il popolo romano, lo avevano in effetti favorito per il loro vantaggio, nel timore che i Romani, dopo aver vinto anche il re, acquistassero in modo smisurato superbia e ferocia”.

¹ A. La Penna, *Aspetti del pensiero storico latino*, Torino 1978, 67.

² A. La Penna, *op. cit.*, 69. Esempi illustri di quest'atteggiamento – da non limitare dunque alla figura di Catone – sono ovviamente il discorso di Critognato in Cesare (*Bel. Gal.* 7, 77), di Giugurta in Sallustio (*Iug.* 81, 1) oltre che la *Lettera di Mitridate ad Arsace*, l'orazione di Calpurnio in Tacito (*Ag.* 30 e ss.) e di Civile sempre in Tacito (*Hist.* 4, 32).

In altri termini, la tutela della propria libertà da parte dei popoli contro cui Roma si scontra viene da Catone considerata utile ai fini della causa dell'impero per un duplice motivo: 1) consente ai Romani di mettere alla prova la propria virtù militare impedendo che essa si infiacchisca³; 2) impedisce che i Romani insuperbiscano nel momento in cui non si trovino dinanzi alcun ostacolo.

In effetti, proprio il riconoscimento della legittimità dei diritti degli altri popoli mette in campo un problema, quello della guerra giusta (*bellum iustum*): è proprio la definizione di tale aspetto a caratterizzare l'agire dei Romani. Per loro, in altri termini, è fondamentale intraprendere solo quei *bella* che risultino *iusta*. Livio attribuisce al re Numa l'istituzione delle procedure tramite le quali una guerra risultasse giusta:

Ut tamen, quoniam Numa in pace religiones instituisset, a se bellicae caerimoniae proderentur, nec gererentur solum sed etiam indicerentur bella aliquo ritu, ius ab antiqua gente Aequiculis quod nunc fetiales habent descripsit, quo res repetuntur (Livio I, 32).

“Dal momento che Numa aveva stabilito in tempo di pace le cerimonie religiose, affinché da lui avessero origine i cerimoniali di guerra e non solo si facessero guerre, ma fossero istituite secondo una qualche rito, definì il diritto che ora è patrimonio dei feziali prendendolo dall'antica tribù degli Equicoli, tramite cui vengono fatti i reclami”.

Qual è la logica che spiega l'impegno dei Romani nel definire in maniera rigorosa la procedura attraverso la quale dichiarare guerra? È evidente, infatti, che le sorti di uno scontro bellico non stanno solo nella virtù militare dei combattenti, ma gioca un ruolo talvolta fondamentale l'imponderabile ed è proprio qui che agisce il divino: in definitiva il rituale mira, con le adeguate procedure, non solo ad affermare il buon diritto di Roma, ma a collocare l'impresa nel *fas*, vale a dire a conferirle le massime possibilità di riuscita⁴ «Formule e riti dello *ius fetiale*... furono perciò elaborati con la funzione precipua di liberare i cittadini-soldati dalla paura del sangue versato, di aiutarli con la religione a vincere l'antico terrore davanti al furor, segno di un possesso che priva l'uomo della sua libertà, di esimerli infine dal timore di impegnarsi in azioni sgradite agli Dei»⁵.

Ma qual era la procedura tramite cui i Feziali operavano?⁶ La prima fase, detta *rerum repetitio* o *clarigatio*⁷, si apriva con l'arrivo del *pater patratus*, in qualità di *iuste pieque legatus*, ai confini del territorio straniero: col capo coperto da una benda di lana, egli era una sorta di personificazione del popolo romano ed aveva ricevuto la solenne investitura da parte del *rex* e a voce alta, formulava la richiesta affinché venissero restituite le cose sottratte, che potevano essere rappresentate da oggetti, ma anche da persone.

“Ego sum publicus nuntius populi Romani; iuste pieque legatus venio, verbisque meis fides sit”. Peragit deinde postulata. Inde Iovem testem facit. “Si ego iniuste impieque illos homines illasque res dedier mihi exposco, tum patriae

³ Cfr. Catone *De moribus* fr. 2 Jordan = Aulo Gellio XI 2, 5 in cui il Censore afferma che la vita è come il ferro: se lo usi si consuma, se non lo usi è la ruggine a portare rovina.

⁴ M. Meslin, *L'uomo romano. Uno studio di antropologia*, Milano 1981, 39 [tr. it. di *L'homme romain*, Paris 1978]. Cfr. anche F. Sinni, 'Ut iustum conceperetur bellum: guerra "giusta" e sistema giuridico-religioso romano', *Diritto@storia* 2, 2003, sez. 4 (art. presente in rete all'indirizzo <http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Sini-Iustum-bellum.htm>).

⁵ F. Sinni, *art. cit.*, sez. 4.

⁶ Per una bibliografia sull'argomento e un'ampia trattazione delle problematiche in questione, si rimanda a F. Santangelo, 'I feziali fra rituale, diplomazia e tradizioni inventate', in *Sacerdos. Figure del sacro nella società romana*, Atti del convegno internazionale di Cividale del Friuli, 26-28 settembre 2012, a cura di G. Urso, Pisa 2014, 83-103 e a M. Ravizza, 'Apetti giuridico-sacrali del rituale feziale nell'antica Roma', *Jura Gentium* 11, 2, 2014, 27-44 (art. presente in rete all'indirizzo <http://www.juragentium.org/topics/thil/it/ravizza.pdf>).

⁷ Cfr. Plinio *Nat. Hist.* XXII 3, 5: *Cum ad hostes clarigatumque mitterentur* (sc. *fetiales*), *id est res raptas clare repetitum*, Serv. *Aen.* 9, 52: *Cum enim volebant bellum indicare, pater patratus, hoc est princeps fetialum, proficiscebatur ad hostium fines, et praefatus quaedam solleoni, clara voce dicebat se bellum indicare propter certas causas, aut quia socios laeserant, aut quia nec abrepta animalia nec obnoxios redderent. Et haec clarigatio dicebatur a claritate vocis.*

compotem me nunquam siris esse". Haec, cum fines suprascandit, haec, quicumque ei primus vir obvius fuerit, haec portam ingrediens, haec forum ingressus, paucis verbis carminis concipiendique iuris iurandi mutatis, peragit. (Liv. I 32).

“Io sono il nunzio ufficiale del popolo romano. Vengo come ambasciatore in modo giusto e sacro: abbiate fiducia nelle mie parole”. Quindi elenca i reclami. Poi chiama a testimone Giove: “Se io in maniera ingiusta ed empia richiedo che mi vengano consegnati quegli uomini e quelle cose, allora possa non ritrovare più la mia terra”. Ripete queste parole quando attraversa il confine; le ripete al primo uomo che incontra, le ripete entrando in città, la ripete una volta entrato nel foro, con solo qualche piccola modifica nella forma e nell’invocazione del giuramento.

Va notato che il *pater patratus*, nel pronunciare la formula della *rerum repetitio*, si autodichiara unico responsabile di un eventuale illegittima richiesta (la cui conseguenza sarebbe stato il suo l’allontanamento dalla comunità): in questo modo Roma si assicura dal rischio dell’*ira deorum* nel caso di illecito scaricandone tutte le conseguenze sul soggetto costretto all’esilio⁸.

Segue la *testatio deorum*, cioè la chiamata in causa degli dei come testimoni (*testes*), al fine di legittimare il giusto comportamento dei romani rispetto agli altri popoli.

“Audi Iuppiter, et tu, Iane Quirine, dique omnes caelestes, vosque terrestres vosque inferni, audite; ego vos testor populum illum iniustum – quicumque est, nominat – iniustum esse neque ius persolvere” (Liv. I 32).

“Ascolta, Giove, e ascolta tu, o Giano Quirino, e voi tutte divinità del cielo, della terra e degli inferi, ascoltate; io vi chiamo a testimoni che questo popolo – cita il popolo, qualsiasi sia – è ingiusto e non ripara quanto deve”.

Cosa accadeva una volta assolte tutti questi rituali? Livio (I 32) ci dice che il *nuntius*, portato a termine il cerimoniale, torna a Roma per consultazioni (*Romam ad consulendum redit*). In origine la consultazione aveva come protagonisti il re e i senatori (*rex ... patres consulebat*): se tutti erano d’accordo che l’unica soluzione era la guerra, questa veniva dichiarata: il termine tecnico è *indictio belli*⁹.

Inde ordine alii rogabantur; quandoque pars maior eorum qui aderant in eandem sententiam ibat, bellum erat consensum. Fieri solitum ut feialis hastam ferratam aut praeustam sanguineam ad fines eorum ferret et non minus tribus puberibus praesentibus diceret: "Quod populi Priscorum Latinorum hominesque Prisci Latini adversus populum Romanum Quiritium fecerunt deliquerunt, quod populus Romanus Quiritium bellum cum Priscis Latinis iussit esse senatusque populi Romani Quiritium censuit consensit conscivit ut bellum cum Priscis Latinis fieret, ob eam rem ego populusque Romanus populis Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis bellum indico facioque." Id ubi dixisset, hastam in fines eorum mittebat. Hoc tum modo ab Latinis repetitae res ac bellum indictum, moremque eum posterius acceperunt (Liv. I 32).

“Quindi venivano consultati in ordine gli altri; e una volta che la maggior parte dei presenti era d’accordo, allora ci si trovava d’accordo sulla guerra. Solitamente accadeva che il feziale portasse al confine dell’altro popolo una lancia con la punta di ferro o di corniolo temprato sul fuoco e alla presenza di non meno di tre adulti pronunciasse queste parole: ‘Poiché i popoli dei Latini Prischi e uomini dei Prischi Latini si sono resi colpevoli di atti e offese contro il popolo romano dei Quiriti, poiché il popolo romano dei Quiriti ha dichiarato guerra ai Prischi Latini e il Senato del Popolo romano dei Quiriti ha votato, approvato e dato il suo consenso affinché sia fatta guerra contro i Prischi Latini, per questo motivo, io e quindi il popolo romano dei Quiriti, dichiaro Guerra ai popoli dei Prischi Latini e ai cittadini dei Prischi Latini e la faccio’. Detto ciò, scagliava la lancia nel loro territorio. Ecco dunque in che termini fu esposto il reclamo ai Latini e come fu loro dichiarata guerra: l’usanza è passata ai posteri”.

⁸ M. Ravizza, *art. cit.*, 33-34.

⁹ Cfr. M. Ravizza, *art. cit.*, 39-42.